

FUA difesa 2008

pagina 1 di pagine 10

ACCORDO PER LA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2008


Parte I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2008 fino alla sottoscrizione del successivo, e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa.
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 8, comma 10, del D.P.R. 14.5.2001, n. 241. In via preliminare, le parti prendono atto della trasposizione automatica delle Aree funzionali / Posizioni economiche nel sistema di classificazione per Aree / Fasce retributive prevista dall'art. 10 e dalla Tabella "B" CCNL 14.9.2007. Pertanto, per ciascuno degli istituti disciplinati col presente Contratto Integrativo, provvedono ad adeguare l'originario sistema di classificazione al nuovo attualmente in vigore. Si riporta in allegato 1 la tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive.

Art. 2 (Ammontare del fondo)

Le parti rilevano che l'ammontare del Fondo Unico di Amministrazione stanziato sul capitolo 1375 dell'esercizio finanziario 2008, è pari a complessivi € 107.792.904,00 al lordo degli oneri datoriali. Tale somma comprende la quota destinata alla incentivazione del personale civile a seguito dell'intensificata attività di supporto alle FF.AA. impiegate nelle missioni internazionali di cui all'art. 4 bis della legge 18 marzo 2005, n. 37.



Art. 3

(Applicazione della legge 13 marzo 2008, n. 45)

1. Le parti, in applicazione dell'art. 4, comma 11, della legge 13 marzo 2008, n. 45, stabiliscono che la somma di € 10.000.000,00 prevista per l'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero della Difesa, sia distribuita tra le componenti del cennato personale in proporzione all'ammontare delle unità presenti al 1° gennaio 2008.
2. Le parti prendono atto che in base al totale complessivo del personale non dirigente in servizio al 1° gennaio 2008 presso il Ministero della Difesa, pari a n. 34.149 unità (n. 34.114 unità del comparto ministeri e n. 35 unità del comparto ricerca), la quota media pro capite spettante ai dipendenti ammonta ad € 292,83 al lordo datoriale, corrispondente ad € 220,67 al netto dello stesso.
3. A seguito della sottoscrizione della presente intesa, verranno conseguentemente incrementati i Fondi della Agenzia Industrie Difesa secondo i criteri stabiliti al successivo art. 6 e dell'Istituto per le Telecomunicazioni e l'Elettronica "Vallauri" di Livorno appartenente al comparto Ricerca (complessivi € 10.249,00 per n. 35 unità di personale), per la corresponsione, dopo apposita contrattazione integrativa, della incentivazione ai dipendenti destinatari degli stessi.

Art. 4

(Indennità di amministrazione)

Le parti prendono atto che ai sensi dell'art. 31, commi 6 e 7, CCNL 14.9.2007, devono essere stralciate dal FUA le risorse occorrenti per fare fronte agli incrementi derivanti dalla sostituzione, con un'unica indennità di amministrazione rideterminata nelle misure indicate nella tabella "F" citato CCNL, delle differenziate indennità di amministrazione: "Misura base", "Misura operativa", "Area Industriale".

Tali risorse ammontano, al 1° gennaio 2008, a complessivi € 10.215.568,00 (allegato 2).

Art. 5

(Finanziamento dei Percorsi Formativi)

1. Le parti rammentano che con la sottoscrizione in data 14.11.2006 del CCNI sul FUA 2006 sono stati fissati i contingenti di personale interessato alle progressioni interne alle ex aree funzionali previste dall'art. 15, comma 1, lettera B) CCNL 16.2.1999. Tali contingenti, che ammontavano a complessive n. 9.823 unità sono rideterminati, a seguito della conclusione delle correlate procedure concorsuali entro il 31 dicembre 2007, a complessive n. 9.188 unità, e sono articolate, per effetto della trasposizione automatica prevista dall'art. 10 CCNL 14.9.2007, come segue:

dalla fascia 3 alla fascia 4 della terza area	110 unità
dalla fascia 2 alla fascia 4 della terza area	6 unità
dalla fascia 1 alla fascia 4 della terza area	1 unità
dalla fascia 2 alla fascia 3 della terza area	91 unità
dalla fascia 1 alla fascia 3 della terza area	50 unità
dalla fascia 2 alla fascia 3 della seconda area	1.369 unità
dalla fascia 1 alla fascia 3 della seconda area	6 unità
dalla fascia 1 alla fascia 2 della seconda area	7.555 unità
totale	9.188 unità

FUA difesa 2008

pagina 3 di pagine 10

2. Considerati gli incrementi stipendiali intervenuti con la sottoscrizione del CCNL 14.9.2007 di comparto, che ai sensi dell'art. 15, comma 1, Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in Legge 29.11.2007, n. 222, decorrono dal 1° febbraio 2007, le parti concordano di accantonare dal FUA 2008 la somma di € 15.362.379,00, necessaria per fare fronte alle esigenze derivanti dai conseguenti inquadramenti - tutti successivi al 31 dicembre 2007 -, fermo restando che a seguito della verifica annuale, le eventuali somme che alla definizione ultima delle situazioni pendenti non potranno essere utilizzate, saranno destinate ad incrementare il Fondo Unico di Sede di cui al successivo art. 12 (allegato 3).

Art. 6

(Determinazione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa)

1. Le parti concordano di determinare l'ammontare del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa adottando il medesimo parametro di riferimento utilizzato nel precedente esercizio. A tal fine la quantificazione delle risorse che alimentano il Fondo AID è determinato nella misura del 4,57% del FUA.
2. Tale aliquota, riferita al FUA 2008 comprensivo della quota di incentivazione per il comparto ministeri di cui al precedente art. 3, consente di determinare l'ammontare del Fondo dell'AID - decurtato della somma di € 401.016,00, pari alle risorse destinate dall'AID nell'anno 2007 alle esigenze dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, la cui gestione da parte dell'Agenzia è cessata -, nella misura di € 4.981.651,00.
3. Dal medesimo accantonamento non può essere considerata disponibile la quota delle somme destinate alla sostituzione dell'indennità di amministrazione denominata "area industriale" - in godimento al personale delle Unità Produttive nel 2007 - con l'unica indennità di amministrazione rideterminata dall'art. 31 CCNL 14.9.2007. Tale somma, riferita a n. 1.363 unità di personale presenti al 1° gennaio 2008, ammonta a complessivi € 334.653,00.
4. Pertanto, l'importo effettivo da accantonare dal FUA per la costituzione del Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa, a conclusione delle anzidette operazioni, è pari ad € 4.646.998,00 al lordo datoriale (allegato 4).
5. La predetta somma sarà integrata, anche con apposito conguaglio, in sede di ripartizione delle ulteriori somme che confluiranno nel FUA di cui è cenno al successivo art. 13, di una somma pari a quella necessaria ad assicurare alle Unità Produttive dell'AID un Fondo Unico di Sede pro capite medio, pari a quello riconosciuto agli Enti della Difesa.
6. All'utilizzo di dette risorse, che l'A.D. assegnerà compatibilmente con le esigenze di bilancio, l'Agenzia provvederà con un apposito Accordo con le OO.SS..

Parte II

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 7


(Aggiornamento dei criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative e rideterminazione dei contingenti e della indennità)

1. Le parti, in premessa, convengono sulla necessità di ridefinire per il 2009 tutta la disciplina delle posizioni organizzative in sede di definizione del prossimo contratto integrativo attualmente in fase di contrattazione. Tale disciplina dovrà anche necessariamente tenere conto delle disposizioni che eventualmente derivano dalle c.d.

FUA difesa 2008

pagina 4 di pagine 10

- code contrattuali riferite al CCNL di comparto 2006 - 2009, in tema di "elevata professionalità".
2. Le parti, quindi, concordano di aggiornare, nel senso indicato nel presente articolo e nell'annesso allegato 5, i criteri per il riconoscimento delle posizioni organizzative previste dall'art. 18 CCNL 16.2.1999 con il sistema di classificazione del personale rammentato al precedente art. 1.
 3. A tal fine concordano di distinguere dette posizioni, tutte da conferire esclusivamente al personale della terza area, in tre distinte categorie. Tale distinzione viene operata in base alla rilevanza degli incarichi organicamente previsti per il personale della terza area indicati nei precedenti Accordi.
L'importo della indennità di posizione viene di conseguenza correlato alla categoria economica della posizione organizzativa.
 4. Concordano altresì, nelle more della introduzione del nuovo ordinamento professionale ed in linea con il criterio fissato per la destinazione del personale riqualificato, nonché al conseguente futuro adeguamento degli organici degli Enti, di riconoscere in via transitoria come nuove posizioni organizzative, rispettivamente di terza e di seconda categoria, anche quelle relative agli incarichi attribuiti al personale riqualificato nelle ex posizioni C2 e C3, anche se non previsti negli organici attualmente vigenti.
 5. Nei casi in cui i nuovi incarichi indicati al precedente comma 4 sono conferiti al medesimo funzionario che conserva la responsabilità di una posizione organizzativa riconosciuta nel precedente anno 2007, si dà luogo al pagamento della sola indennità riferita a quest'ultima.
Qualora, invece, detta ultima posizione organizzativa (prevista in organico) sia ricoperta da altro funzionario, i nuovi incarichi citati al comma 4 potranno essere retribuiti con il FUS ai sensi del successivo comma 10, e riconosciuti nei limiti previsti dalle procedure di cui ai successivi commi 11 e 12.
 6. Per effetto della cessata gestione da parte dell'AID dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, i contingenti delle P.O. riconosciute presso detto Arsenale nell'anno 2007 sono portate in aumento al contingente stabilito con il precedente Accordo.
 7. I contingenti - parziali e complessivo -, le posizioni organizzative e gli importi della relativa indennità, sono pertanto stabiliti come indicato nell'allegato 5, parte integrante della presente intesa.
 8. A tal fine la somma già prevista dal precedente Accordo è incrementata delle risorse previste al medesimo titolo per l'Arsenale de La Maddalena nel 2007. Sono pertanto complessivamente accantonati € 2.752.409,00.
 9. Il contingente di posizioni organizzative - come da tabella in allegato 5 - potrà essere rimodulato a seguito della ricognizione che verrà effettuata per procedere alla individuazione dei destinatari della correlata indennità per l'anno 2008, fermo restando l'ammontare degli importi tabellari previsti per singola categoria, e l'ammontare complessivo della spesa indicato al precedente comma.
 10. Le parti, considerato che la individuazione e la determinazione delle posizioni organizzative è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che eventuali particolari incarichi, relativi a compiti di istituto attribuiti nel corso dell'anno, a seguito di contrattazione locale, con retribuzione a carico del FUS dell'Ente, potranno essere portati all'esame della contrattazione nazionale dell'anno successivo. Detti incarichi, quindi, potranno essere riconosciuti come posizioni organizzative ove la contrattazione nazionale ne accerti la rispondenza ai parametri previsti dalla normativa di comparto e di amministrazione.



11. Le parti, al fine di adeguare i risultati della ricognizione operata nel 2007 alle esigenze dell'anno 2008, fermo restando l'ammontare complessivo della spesa, convengono di riconoscere, in sostituzione delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2008, altrettanti incarichi della medesima categoria economica risultati coperti nell'anno.
12. A tal fine saranno remunerati, in via prioritaria i corrispondenti incarichi attribuiti nel corso dell'anno 2007 con onere a carico del FUS, per i quali si sia accertata la rispondenza alla normativa di comparto e di amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, CCNI FUA 2007 e, in via subordinata, le nuove posizioni che gli Organi di Vertice avranno segnalato in sostituzione alle corrispondenti posizioni soppresse o vacanti per l'intero anno. Nel procedere alle suddette sostituzioni delle posizioni organizzative soppresse o vacanti per l'intero anno 2008 le parti concordano di applicare, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a. medesimo Ente;
 - b. medesima Forza Armata;
 - c. medesima categoria economica;
 - d. conferimento di incarichi come definiti al precedente comma 4;
 - e. maggiore fascia retributiva posseduta dal titolare;
 - f. maggiore anzianità anagrafica del titolare.
13. Le quote delle indennità non corrisposte relative a periodi di vacanza per una parte dell'anno, non possono confluire nel FUS del singolo Ente bensì rimangono nella disponibilità del FUA per la successiva destinazione al FUS di cui al successivo art. 12.

Parte III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO

Art. 8
(Particolari posizioni di lavoro)

Le parti, preso atto delle particolari situazioni lavorative degli Enti della Amministrazione Difesa, già riconosciute per legge, e già definite nei precedenti Accordi (allegati da 6 a 13), provvedono di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di lavoro":

- a) sede disagiata;
- b) rischio radiologico e indennità professionale;
- c) rischio, anche per operatori subacquei;
- d) bonifica campi minati;
- e) disattivazione di ordigni esplosivi;
- f) mansione ai centralinisti non vedenti;
- g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FF.AA.);
- h) indennità provvisoria per la distruzione delle armi chimiche.

Art. 9
(Turni)

1. In via preliminare le parti convengono che i turni relativi ai servizi di guardiana svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, siano integralmente a carico del FUA.
2. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c) le maggiori o le nuove esigenze di turni per l'anno 2008, connesse a fattispecie diverse dalla guardiana svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e

FUA difesa 2008

pagina 6 di pagine 10

vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 10
(Reperibilità)

1. In via preliminare le parti convengono che la reperibilità relativa ai servizi di guardiana svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, sia integralmente a carico del FUA.
2. Per quanto riguarda, invece, la reperibilità correlata a servizi diversi dalla guardiana come specificati al comma 1, le parti, ritenendo che la stessa debba essere retribuita con il FUS a disposizione del singolo Ente interessato, concordano di procedere ad una specifica assegnazione di una quota di maggiorazione del FUS confermando, salvo minori esigenze, l'importo assegnato a tale titolo nel 2007.
3. In deroga a quanto stabilito al successivo articolo 11, comma 3, lettera c), ulteriori maggiori esigenze di reperibilità nel corso dell'anno 2008 connesse a fattispecie diverse dalla guardiana svolta dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardiana e vigilanza, dovranno essere fronteggiate con le risorse a disposizione del FUS del singolo Ente senza alcuna ulteriore assegnazione.

Art. 11
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Le parti, per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2008, stabiliscono di accantonare, tenuto conto anche della cessata gestione da parte dell'Agenzia Industrie Difesa dell'Arsenale Militare Marittimo de La Maddalena, le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

voci di spesa	importi netto datoriale	importi lordo datoriale
➤ particolari posizioni di lavoro	€ 3.466.465,71	€ 4.600.000
➤ turni	€ 6.480.783,72	€ 8.600.000
➤ reperibilità	€ 2.788.244,16	€ 3.700.000

2. In base alle segnalazioni degli Enti, la D.G. per il personale civile elaborerà appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.
3. In base all'accantonamento effettuato ai sensi del precedente comma 1, si potranno verificare, in relazione alle segnalazioni recepite con i citati elaborati, alle effettive esigenze riscontratesi con il consuntivo di fine anno 2007, nonché all'accantonamento operato con il presente accordo, i seguenti casi:
 - a. esigenze effettive minori di quelle segnalate: la differenza costituisce anticipo del FUS dell'ente interessato. Si richiama in proposito la responsabilità diretta anche patrimoniale del direttore dell'ente ove, per retribuire altre situazioni di lavoro, si avvalga delle risorse previste per le particolari posizioni, i turni, la reperibilità;
 - b. esigenze effettive pari o superiori a quelle segnalate, ma pur sempre inferiori ai singoli accantonamenti di cui al precedente comma 1: sono finanziate nei limiti del rispettivo accantonamento; ciò che residua rimane nella disponibilità del FUA;

- c. esigenze effettive superiori al singolo accantonamento: sono finanziate con ciò che residua nel FUA dagli altri accantonamenti (v. comma 1), ovvero, data l'esiguità della spesa, con le ulteriori somme che confluiranno nel FUA a seguito dell'assestamento di bilancio, di cui è cenno al successivo art. 13.

Parte IV
FONDO UNICO DI SEDE

Art. 12
(Fondo Unico di Sede - FUS -)

1. Quanto residua del FUA a seguito dei precedenti accantonamenti risulta pari ad € 67.905.301,00. Tale importo verrà utilizzato per remunerare, nell'ambito di quelle previste dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999, altre finalità individuate tramite la contrattazione locale. A tal fine verrà assegnato ad ogni Ente detto stanziamento residuo in ragione di quota parte per ogni dipendente in servizio dal 1° gennaio 2008. L'importo medio pro capite che ne consegue è pari rispettivamente a:
 - € 2.073,38 al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad € 1.562,46 al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo medio pro capite" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un Ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare del FUS a disposizione del singolo Ente. Tale Fondo, distribuito tra tutti i dipendenti in servizio nel corso dell'anno in base ai criteri fissati dalla contrattazione locale, dà a sua volta luogo all'importo che verrà effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori. Tale importo differisce sia da quello "medio" utilizzato per quantificare il Fondo, a causa delle cessazioni e delle immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia da lavoratore a lavoratore, per effetto dei criteri adottati dalla contrattazione locale per la distribuzione del FUS.
3. Le parti rammentano l'illegittimità della esclusione tra i destinatari del FUS, nell'eventuale parte destinata a compensare la presenza come elemento portante alla realizzazione dei progetti di lavoro, del personale in posizione di permesso sindacale e distacco retribuito - che pertanto deve essere considerato alla stregua del personale in servizio -, nonché del personale destinatario delle posizioni organizzative, richiamando al riguardo la responsabilità amministrativa dei dirigenti degli Enti.
4. Le parti, al fine di indicare alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento nell'ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamano alcuni tipi di assenza coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, per la sua corresponsione, concorra quale elemento di valutazione la presenza in servizio. Detti casi sono:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. assenza per frequenza di corsi professionali dell'A.D.
 - d. assenza per donazione di sangue
 - e. assenza ai sensi della legge n. 104/92
 - f. astensione obbligatoria per maternità
 - g. assenza connessa a terapie salvavita (art. 21, comma 7 bis, CCNL 16.5.1995).
5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Parte V
ULTERIORI SOMME DEL F.U.A.

Art. 13

(Ulteriori somme disponibili, indennità di mobilità e particolari posizioni di lavoro)

1. Le parti, inoltre, tenuto conto che lo stanziamento lordo di € 107.792.904,00 sul cap. 1375 (rif. art. 2) non comprende tutte le risorse destinate al F.U.A 2008 (si richiamano in proposito le risorse relative alla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato nell'anno precedente e le risorse denominate "variabili", nonché la quota relativa ai risparmi di gestione dell'anno precedente e gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 14.9.2007), convengono che dalle ulteriori somme che perverranno al Fondo verrà destinata, per assicurare le finalità previste dall'art. 6, comma 4, della presente intesa, una somma per integrare il Fondo dell'Agenzia Industrie Difesa.
2. Le parti convengono altresì che quanto eventualmente sarà necessario per l'anno 2008, considerata l'esiguità dell'importo quale indennità di mobilità di cui all'allegato 16 del presente Accordo, venga attinta dalla parte residua delle accennate nuove disponibilità che dovranno confluire nel F.U.A..
3. Analogamente si provvederà, tenuto conto della esiguità delle necessarie risorse, attingendo a tali ulteriori somme per l'eventuale finanziamento, ai sensi della lettera c) comma 3 del precedente art. 11, di nuove ulteriori richieste di turni e reperibilità connesse soltanto a servizi di guardia svolti dal personale appartenente al settore servizi generali con compiti di guardia e vigilanza, nonché di particolari posizioni di lavoro ricomprese in quelle disciplinate dall'art. 8 del presente Accordo, riconducibili ad assegnazioni di nuovo personale in presenza di: sede disagiata, indennità professionale, rischio, bonifica campi minati, premio di disattivazione, mansione ai centralinisti non vedenti, imbarco, distruzione armi chimiche.

Art. 14

(Incrementi del Fondo Unico di Sede)

Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, quanto residuerà dalle nuove risorse, sarà assegnato ad ogni Ente quale incremento del Fondo Unico di Sede (FUS), con il meccanismo previsto al precedente art. 12.

Parte VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Variazione delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e delle reperibilità)

1. Le parti, fermo restando che la determinazione degli stanziamenti per le particolari posizioni di lavoro per i turni e per le reperibilità è di esclusiva competenza della contrattazione nazionale, stabiliscono che le variazioni in aumento o in diminuzione degli stessi, siano riferite al Fondo Unico di Sede limitatamente all'anno in cui si manifestano ed imputate al Fondo Unico di Amministrazione a partire dall'anno successivo, in ragione di quanto sarà riconosciuto in sede di contrattazione sul FUA in coerenza con le disposizioni in vigore.

2. Le parti considerato che le variazioni delle particolari posizioni di lavoro, dei turni e della reperibilità, rappresentano nell'anno una parte minima degli stanziamenti a carico del FUA, e preso atto della gestione delle stesse, così come determinata al comma precedente, ritengono che il FUS possa assolvere una funzione di temporanea copertura per consentire il pagamento nell'anno di competenza delle suddette spettanze ai dipendenti.

Art. 16
(Norme di rinvio)

Le parti, al fine di assicurare l'omogenea architettura della nuova classificazione del personale prevista dal CCNL 14.9.2007 con gli sviluppi economici e con il sistema di misurazione e valutazione della qualità dei servizi - di cui rispettivamente agli artt. dal 17 al 19 e dal 21 al 23, citato CCNL -, con particolare riguardo alla valutazione dell'apporto individuale ed alle politiche di incentivazione della produttività, concordano di rinviare la definizione dei correlati criteri in sede di contrattazione nazionale integrativa, prevista per la definizione del nuovo ordinamento professionale.


Art. 17
(Specchio di ripartizione)

Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, viene annesso l'unito specchio (allegato 17) nel quale vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari stanziamenti citati negli articoli che precedono.

Art. 18
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
2. specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
3. specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
4. prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
5. criteri per l'individuazione delle posizioni organizzative 2008 (art. 7);
6. indennità per sede disagiata (art. 8);
7. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 8);
8. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 8);
9. indennità per bonifica dei campi minati (art. 8);
10. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi (art. 8);
11. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 8);
12. indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
13. indennità provvisoria distruzione armi chimiche (art. 8);
14. indennità per turni (art. 9);
15. indennità per reperibilità (art. 10);
16. indennità di mobilità con tabella retributiva in annesso "A" (art. 13);
17. distribuzione delle somme disponibili 2008 (art. 17).



FUA difesa 2008

pagina 10 di pagine 10

Art. 19
(Modifiche agli allegati)

Vengono di seguito indicati gli allegati che hanno subito modifiche e/o integrazioni rispetto al 2007.

- Allegato 1: tabella di corrispondenza tra le ex Aree funzionali / Posizioni economiche e le attuali Aree / Fasce retributive (art. 1);
 - Allegato 2: specchio dimostrativo della spesa per gli incrementi della indennità di amministrazione (art. 4);
 - Allegato 3: specchio dimostrativo della spesa per i percorsi formativi (art. 5);
 - Allegato 4: prospetto per la quantificazione del Fondo AID (art. 6);
 - Allegato 5: posizioni organizzative (art. 7);
 - Allegato 12: indennità di imbarco (su natanti e unità navali di tutte le FF.AA.) (art. 8);
- Dette modifiche, al fine di agevolarne la lettura, sono state evidenziate in grassetto.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

..... *Carlo Lucidi*

C.G.I.L. F.P. Difesa *Luciano*

C.I.S.L. F.P.S. Difesa *Luciano*

U.I.L. P.A. Difesa *Luciano*

F.L.P. - Difesa *Luciano*

CONF. SAL./UNSA SIAD *Luciano*

R.d.B. - P.I.


Roma, 25 GIU 2008

FUA 2008 allegati

pagina 1 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 1
(art. 1)****TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA LE EX AREE FUNZIONALI / POSIZIONI ECONOMICHE (CCNL 16.2.1999) E AREE FUNZIONALI / FASCE RETRIBUTIVE (CCNL 14.9.2007)**

Posizioni economiche	Aree funzionali	Fasce retributive
	Terza area	7
		6
C3 SUPER		5
C3		4
C2		3
C1 SUPER		2
C1		1
	Seconda area	6
		5
B3 SUPER		4
B3		3
B2		2
B1		1
	Prima area	3
A1 SUPER		2
A1		1



 [Illegible handwritten signatures and initials]

FUA 2008 allegati

pagina 2 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 2
(art. 4)**

RIEPILOGO COSTI DIFFERENZIALI INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE						
Ex posizioni economiche	Differenziali misura base	Differenziali misura operativa	Differenziali misura industriale	costo lordo datoriale complessivo	oneri datoriali	costo netto datoriale complessivo
C3 SUPER e C3	33.169,02	30.358,36	7.272,42	70.799,80	38,38	51.163,32
C2	152.723,53	112.382,22	23.675,60	288.781,35	38,38	208.687,20
C1 SUPER e C1	367.541,71	443.749,46	76.821,49	888.112,66	38,38	641.792,64
B3 SUPER e B3	268.924,87	530.301,33	165.230,37	964.456,57	38,38	696.962,40
B2	477.503,33	1.834.944,70	592.764,13	2.905.212,16	38,38	2.099.445,12
B1	337.273,68	3.232.243,34	925.300,07	4.494.817,09	38,38	3.248.169,60
A1 SUPER	52.198,04	471.019,84	80.170,18	603.388,06	38,38	436.037,04
				10.215.567,68		7.382.257,32

Breda
meo
Full

FUA 2008 allegati

pagina 3 di pagine 18 degli allegati

COSTO PERCORSI FORMATIVI**ALLEGATO 3 (art. 5)**

STIPENDI (decorrenza 1.2.2007)									
valori tabellari previsti dal CCNL 14.9.2007 e dalla legge 29.11.2007, n. 222									
PASSAGGI TRA EX POSIZIONI ECONOMICHE	N. UNITA'	stipendio tabellare inferiore	stipendio tabellare superiore	differenza annua	13 ^a MENSILITA'	TOTALE ANNUO	% ONERI DATORIALI	TOTALE SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
da C2 a C3	110	22.134,06	24.315,03	2.180,97	181,75	2.362,72	38,38	3.269,53	359.648,13
da C1S a C3	6	20.943,94	24.315,03	3.371,09	280,92	3.652,01	38,38	5.053,66	30.321,94
da C1 a C3	1	20.220,66	24.315,03	4.094,37	341,20	4.435,57	38,38	6.137,94	6.137,94
da C1S a C2	91	20.943,94	22.134,06	1.190,12	99,18	1.289,30	38,38	1.784,13	162.355,71
da C1 a C2	50	20.220,66	22.134,06	1.913,40	159,45	2.072,85	38,38	2.868,41	143.420,49
da B2 a B3	1.369	17.418,39	18.530,99	1.112,60	92,72	1.205,32	38,38	1.667,92	2.283.378,65
da B1 a B3	6	16.562,11	18.530,99	1.968,88	164,07	2.132,95	38,38	2.951,58	17.709,48
da B1 a B2	7.555	16.562,11	17.418,39	856,28	71,36	927,64	38,38	1.283,66	9.698.078,64
	9.188								12.701.051,00

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE (dec. 31.12.2007)									
valori tabellari previsti dal CCNL 14.9.2007									
PASSAGGI TRA EX POSIZIONI ECONOMICHE	N. UNITA'	indennità di amministrazione inferiore	indennità di amministrazione superiore	differenza mensile	numero mesi	TOTALE ANNUO	% ONERI DATORIALI	TOTALE SPESA pro capite	TOTALE SPESA complessiva
da C2 a C3	110	259,34	280,87	21,53	12,00	258,36	38,38	357,52	39.327,04
da C1S a C3	6	231,06	280,87	49,81	12,00	597,72	38,38	827,12	4.962,75
da C1 a C3	1	231,06	280,87	49,81	12,00	597,72	38,38	827,12	827,12
da C1S a C2	91	231,06	259,34	28,28	12,00	339,36	38,38	469,61	42.734,18
da C1 a C2	50	231,06	259,34	28,28	12,00	339,36	38,38	469,61	23.480,32
da B2 a B3	1.369	187,20	206,94	19,74	12,00	236,88	38,38	327,79	448.750,73
da B1 a B3	6	170,48	206,94	36,46	12,00	437,52	38,38	605,44	3.632,64
da B1 a B2	7.555	170,48	187,20	16,72	12,00	200,64	38,38	277,65	2.097.612,75
	9.188								2.661.327,54

spesa stipendi
12.701.051,00

spesa indennità di amministrazione
2.661.327,54

spesa percorsi formativi
15.362.378,54

Handwritten signature

Handwritten signature

FUA 2008 allegati

pagina 4 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 4
(art. 6)****prospetto per la quantificazione del fondo AID
2008**

tab. I	articolo 4, comma 11, legge 13 marzo 2008, n. 45		
	totali di comparto	importo quota media pro capite	totali di comparto
comparto ministeri	34.114	292,83	9.989.751,00
comparto ricerca	35	292,83	10.249,00
ministero difesa	34.149	292,83	10.000.000,00

tab. II	determinazione FUA 2008	
	voci	importi
	fua 2008 cap 1365	107.792.904,00
	legge 45/2008 comparto ministeri	9.989.751,00
	totale fua 2008	117.782.655,00

tab. III	determinazione fondo AID 2008		
	voci	importi	conto progressivo
art. 6, comma 1	fondo AID (4,57% del FUA 2008)	5.382.667,00	5.382.667,00
art. 6, comma 2	Arsenale La Maddalena (risorse 2007)	- 401.016,00	4.981.651,00
art. 6, comma 4	Indennità di amministrazione CCNL 14.9.2007	- 334.653,00	4.646.998,00
totale fondo AID			4.646.998,00

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2008

FUA 2008 allegati

pagina 5 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 5
(art. 7)****POSIZIONI ORGANIZZATIVE****Anno 2008**

categoria	Tipologia dell'incarico organicamente previsto per la terza area	n. unità	Importi tabellari
I	<ul style="list-style-type: none"> Direzione di Uffici/Servizi non dirigenziali prevista per la ex posizione economica C3 come indicato al successivo punto 4; Incarichi di consulenza organicamente previsti presso gli organi di vertice dell'Amministrazione; consulente giuridico presso gli Alti Comandi territoriali. 	165	€ 1.633,00
II	<ul style="list-style-type: none"> Titolarità di unità organizzativa organicamente prevista per la ex posizione economica C2 come indicato al successivo punto 4; incarichi di studio organicamente previsti presso Uffici Legali di livello dirigenziale; incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 4. 	651	€ 1.333,00
III	<ul style="list-style-type: none"> Titolarità di unità organica tecnica o amministrativa, prevista per la ex posizione economica C1 come indicato al successivo punto 4; incarichi conferiti ai sensi dell'art. 7, comma 4; Titolarità dell'ufficio cassa; Incarico di consegnatario con l'obbligo della resa del conto giudiziale; Incarico di ufficiale rogante; Incarico di funzionario delegato alla spesa (incarico attribuito con D.M. di Bilandife); Responsabile del servizio prevenzione e protezione. 	907	€ 1.033,00
TOTALE COMPLESSIVO		1.723	

- Qualora una posizione organizzativa prevista per il personale militare sia ricoperta da personale civile **esclusivamente appartenente alla terza area**, allo stesso compete l'indennità nella misura prevista per la **categoria economica a cui appartiene la PO**.
- Qualora un funzionario ricopra più incarichi che danno diritto all'indennità per posizione organizzativa, verrà comunque riconosciuta e corrisposta solo una posizione organizzativa.
- L'indennità per posizioni organizzative rimaste vacanti per l'intero anno rientra nella disponibilità del FUA.
- Nelle more della definizione del nuovo ordinamento professionale e della revisione delle tabelle organiche, gli incarichi di riferimento sono quelli previsti per le ex posizioni economiche rispettivamente indicate.**

(*) NOTA: gli importi annui sopra indicati sono riferiti per tredici mensilità al netto degli oneri a carico del datore di lavoro

FUA 2008 allegati


pagina 6 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 6
(art. 8)****INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA**

Importo € 45,45 mensili (tale importo comprende la rivalutazione del 10% operata nel 2007).

1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - b. assenza per infortunio sul lavoro
 - c. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - d. motivi sindacali
 - e. donatori di sangue
 - f. beneficiari della legge n. 104/92
 - g. personale in astensione obbligatoria per maternità
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo di assenza.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



FUA 2008 allegati

pagina 7 di pagine 18 degli allegati


**ALLEGATO 7
(art. 8)****INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE****A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO**

1. I destinatari dell'Indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di cui al D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'Indennità nella misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'Indennità nella misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'Indennità di cui al precedenti commi non sono soggette a detrazioni per assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'Indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

B) INDENNITÀ PROFESSIONALE

1. Per i tecnici di radiologia medica l'Indennità derivante da rischio radiologico assume la denominazione di indennità professionale. Tale Indennità, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è corrisposta in misura unica, non correlata alla presenza, nell'importo mensile lordo di € 113,62.
2. L'Indennità professionale non è cumulabile con l'Indennità di rischio radiologico, con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati **comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007** e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.



FUA 2008 allegati

pagina 8 di pagine 18 degli allegati

INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del D.P.R. 5.5.1975, N. 146)

ALLEGATO 8
(art. 8)

1. Compete al dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale elencate nella tab. A annessa al DPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un provvedimento formale (DM di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità del dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR 146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta per un numero di giorni pari a quello stabilito, in materia di orario di lavoro, dalla contrattazione locale presso l'Ente dove il dipendente presta la sua attività lavorativa.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione previsto dalla L.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente art. 7, né con l'indennità di cui al D.Lgs.Lgt. 320/1946 (Bonifica Campi Minati).
7. **IMPORTI** come da Tab. A allegata al DPR n. 146/75
 - GRUPPO I € 2,41 (su gg. 6) € 2,89 (su gg. 5)
 - GRUPPO II € 1,13 (su gg. 6) € 1,36 (su gg. 5)
 - GRUPPO III € 0,79 (su gg. 6) € 0,96 (su gg. 5)
 - GRUPPO IV € 0,51 (su gg. 6) € 0,62 (su gg. 5)
 - GRUPPO V € 0,45 (su gg. 6) € 0,55 (su gg. 5)
8. Gli importi indicati nel presente allegato comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo Unico di Sede.
9. Agli operatori subacquei spetta una indennità di rischio nelle misure e con le modalità previste dalla tab. C del D.P.R. 146/75 e successive modificazioni (Legge 3.2.1982, n. 28), **CCNI sul FUA 2007**, come riportato nella seguente tabella.

profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	indennità in euro per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature ad:			indennità (in euro) per ogni ora di immersione in saturazione	
	Aria	Miscela sintetiche	Ossigeno		
1	2	3	4	5	
0	12	0,68	0,91	1,36	0,34
13	25	0,91	1,36	1,94	0,45
26	40	1,13	1,94	0,00	0,57
41	55	1,71	2,50	0,00	0,68
56	80	2,84	3,41	0,00	0,79
81	110	3,41	3,98	0,00	0,91
111	150	0,00	4,54	0,00	1,13
151	200	0,00	5,12	0,00	1,42
Oltre	200	0,00	5,68	0,00	1,71

(*) NOTA: tutti gli importi sono al lordo degli oneri a carico del lavoratore.

[Signature]
[Signature]

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2008

FUA 2008 allegati

pagina 9 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 9
(art. 8)****BONIFICA CAMPI MINATI
(D.Lgs. Lgt. 12 aprile 1946, n. 320 art. 12)**


Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. 9000/AIE del 15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.

IMPORTO

- | | | |
|--|-------------|-------------|
| a) indennità giornaliera di rischio: | max. € 0,34 | min. € 0,26 |
| b) indennità giornaliera di fuori residenza per il personale civile non di ruolo: | max. € 0,27 | min. € 0,07 |
| c) premio di disattivazione per ogni mina, proiettile, bomba od ordigno esplosivo disattivato o rimosso: | € 1,14 | |

Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007. L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

The image shows three handwritten signatures or initials in black ink. The first signature on the left is somewhat illegible but appears to be 'Bren'. The second signature in the middle is 'Full'. The third signature on the right is 'Merd'.

FUA 2008 allegati

pagina 10 di pagine 18 degli allegati


**ALLEGATO 10
(art. 8)****PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(L. 29.5.1985, N. 294)**

PREMIO riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione, disinnescamento o distruzione di ordigni esplosivi, secondo i criteri applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.

Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la manipolazione di esplosivi (prevista dal DPR n. 146/75) né con l'indennità di cui al Digs.Lgt. 12.4.46, n. 320 (BONIFICA CAMPI MINATI).

IMPORTO: € 113,62 giornaliero, come rideterminato dalla legge 174 del 20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore




FUA 2008 allegati

pagina 11 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 11
(art. 8)**INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI**
(L. 113/85 - art. 9, comma 1)

1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro collocamento obbligatorio, una indennità di mansione pari a quella già riconosciuta agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa, fatte salve alcune eccezioni:
 - a. assenza per ferie
 - b. assenza per malattia dipendente da causa di servizio
 - c. cure necessarie per infermità contratte in guerra
 - d. frequenza corsi professionali dell'A.D.
 - e. motivi sindacali
 - f. donatori di sangue
 - g. beneficiari della legge n. 104/92
 - h. personale in astensione obbligatoria per maternità
3. **IMPORTO: € 4,14 giornaliera, maggiorate del 20%** se l'orario è su gg. 5, e ridotte del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero (Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992). **Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.**
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro, prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are two distinct signatures, one above the other. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be 'F. ...'. To the right of this, there are more initials and a signature that looks like 'Luca d'.

FUA 2008 allegati


pagina 12 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 12
(art. 8)****INDENNITÀ DI IMBARCO**

1. Al personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA. nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi, ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una indennità di imbarco.
2. Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
3. L'importo è corrisposto nella misura massima di € 5,68 per ciascuna giornata lavorativa.
4. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a € 11,35. In caso di **giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì)** l'importo giornaliero è comunque corrisposto nella misura di € 22,72.
5. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
6. **Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.**

NOTA:

Tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.




FUA 2008 allegati

pagina 13 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 13
(art. 8)****MODALITA' DI ISTITUZIONE PROVVISORIA DI INDENNITA' PER
DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE
(D.P.R. 1.7.1997 n. 289 art. 5)**

1. Indennità prevista per il personale civile **del Centro Tecnico logistico Interforze NBC di Civitavecchia (RM)** impiegato nello svolgimento delle operazioni di distruzione di armi chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifici privi di spoletta e/o carica esplosiva - fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte presso il Compensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale in caso di intrasportabilità del materiale stesso.
2. Tale indennità compete esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa sul territorio nazionale, in caso di intrasportabilità del materiale stesso, o presso gli impianti in funzione, esclusi quindi i giorni di assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo.
3. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di disattivazione (L. 29.5.1995, n. 294), né con l'indennità per bonifica campi minati (D. Lgs. Lgt. 12.4.1946, n. 320), né con indennità per altra fattispecie rischiosa.
4. Importo giornaliero (**comprensivo della rivalutazione del 10% operata nel 2007**): € 17,05 (importo al lordo degli oneri a carico del lavoratore)

NOTA: indennità istituita con decorrenza 1° gennaio 2002.



FUA 2008 allegati


pagina 14 di pagine 18 degli allegati

**INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)**

**ALLEGATO 14
(art. 9)**

1. La turnazione serve a garantire, per documentate esigenze di servizio connesse a particolari tipologie di funzioni, di uffici e di lavorazioni, nonché a corrispondenti carenze organiche, la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed uffici. A tale tipologia si fa ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale con i soggetti sindacali di cui all'art. 8 - comma 2 del CCNL 16.2.1999.
2. La durata massima di un turno deve essere di norma di nove ore.
 - a. Possono essere previsti turni di durata superiore, fino ad un massimo di dodici ore, in caso di comprovate esigenze particolari come da parere dell'ARAN n. 2788 del 21.3.2000.
 - b. Deve essere comunque garantito, all'interno di un periodo di ventiquattro ore, un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive.
3. La ripartizione del personale nei vari turni dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno.
4. L'adozione del turno può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne.
5. Turni:
 - mattutino: dalle ore 6.00 alle ore 14.00
 - pomeridiano: dalle ore 14.00 alle ore 22.00
 - notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo
 - notturno/festivo: dalle ore 22.00 del giorno prefestivo alle ore 6.00 del giorno festivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo.
6. Il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto.
7. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno.
8. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:

€ 4,54 per turno mattutino	€ 17,04 di ulteriore incremento per turno
€ 6,82 per turno pomeridiano	superfestivo (1° gennaio, Pasqua, Lunedì
€ 14,20 per turno notturno	dell'Angelo, 1° maggio, 15 agosto, 25 e 26
€ 14,20 per turno festivo	dicembre)
€ 28,40 per turno notturno/festivo	
9. I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore.
10. L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00; 14.00/22.00; 22.00/6.00). In tale esempio l'incremento per super festivo, decorre dalle ore 22.00 del giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successivo e dalle ore 22.00 del giorno festivo alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere proporzionato al numero di ore effettuate, pari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) per ogni ora di durata del turno.
11. In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno, festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata proporzionalmente avendo a riferimento le diverse retribuzioni previste.
12. L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle otto ore giornaliero con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della rotazione del personale.
13. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (L.1204/71, L.903/77, L.104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla Legge 266/91) possono, a richiesta, essere esclusi dalla effettuazione di turni notturni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
14. **Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.**






Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2008

FUA 2008 allegati

pagina 15 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 15
(art. 10)**INDENNITA' PER REPERIBILITA'**
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)

All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso a seguito di contrattazione integrativa di livello locale soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.

I criteri che devono essere osservati per l'adozione della reperibilità sono i seguenti:

1. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a € 17,35.
5. Per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%. L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per reperibilità di 12 ore.
6. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata a richiesta, con recupero orario e/o riposo compensativo.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



FUA 2008 allegati

pagina 16 di pagine 18 degli allegati

**ALLEGATO 16
(art. 13)****FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
"indennità di mobilità"
(art. 13 CCNI sul FUA 2002)**


Al personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di chiusura o di ristrutturazione, compete una indennità come sotto specificata:

1. una quota pro capite stabilita in € 10.845,00 (al lordo degli oneri a carico del lavoratore) per i lavoratori soggetti a trasferimento oltre i 30 km dalla sede di servizio.
2. Detta quota è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota base, ogni 10km fino alla distanza di 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. Nell'annesso A) è riportata la progressione dell'indennità come sopra detto.
3. Per ogni dipendente avente diritto all'indennità di mobilità, viene inoltre assegnato al nuovo Ente di servizio una quota pari ad € 800,00 per compensare il maggior disagio subito. Si rinvia alla contrattazione locale l'individuazione dei casi concreti che abbiano comportato nell'ambito dei mobilitati nell'Ente, il citato maggior disagio.
4. L'insieme delle quote assegnate all'Ente verrà ripartito tra i dipendenti ivi trasferiti negli importi che verranno determinati in sede di contrattazione decentrata locale con l'obiettivo di compensare, previa loro valutazione e graduazione, gli effettivi disagi da ciascuno subiti.
5. Tutto il personale trasferito, destinatario dell'indennità in questione, è obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a 7 anni. A tal fine la frazione superiore a 6 mesi è valutata un anno.
6. In caso di successivo ulteriore trasferimento a domanda dell'interessato, che dovesse rientrare nell'ambito del periodo sopra indicato, la quota spettante sarà soggetta ad una decurtazione proporzionale al periodo di servizio non prestato nella sede di assegnazione.
7. Detto importo, risultante dalla differenza tra la quota globale e quella risultante dagli anni di servizio resi nella sede oggetto di reimpiego, sarà recuperato in congrue rate mensili sul trattamento economico stipendiale spettante all'interessato.
8. Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
 - L'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o di concorso;
 - Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92 ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra, siano insorte successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che dà titolo ai benefici di cui sopra.
9. Le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
 - dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA 2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente, qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso, che di quello di assegnazione.
10. Le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi, e devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia (ACI) ed integrate, ove la certificazione non sia esaustiva, da una dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
11. Gli importi economici indicati ai punti 1, 2 e 3 costituiscono un riferimento certo e costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine negli anni futuri restando, pertanto, sempre determinate nel medesimo importo.
12. Gli stessi importi devono essere posti a base anche per i dipendenti che hanno avuto diritto all'indennità in parola per trasferimento d'autorità avvenuti dal 1999.

(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore



Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2008




FUA 2008 allegati

pagina 17 di pagine 18 degli allegati

Annesso "A" all'allegato 16

INDENNITA' DI MOBILITA': CCNI 27.11.2002 sulla distribuzione del FUA 2002 (art. 13)
Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore

	Fascia % di incremento	Incremento % progressivo	Oltre 30 km	Oltre 40 km	Oltre 50 km	Oltre 60 km	Oltre 70 km	Oltre 80 km	Oltre 90 km	Oltre 100 km	Oltre 110 km	Oltre 120 km
			km									
importo spettante			10.845,00	11.929,50	13.014,00	13.556,25	14.098,50	14.640,75	15.183,00	15.725,25	16.267,50	16.809,75
Maggiorazione Oltre 120 Km	5,00	55,00										542,25
Maggiorazione Oltre 110 Km	5,00	50,00									542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 100 Km	5,00	45,00								542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 90 Km	5,00	40,00							542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 80 Km	5,00	35,00						542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 70 Km	5,00	30,00					542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 60 Km	5,00	25,00				542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25	542,25
Maggiorazione Oltre 50 Km	10,00	15,00			1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Maggiorazione Oltre 40 Km	10,00	5,00		1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50	1.084,50
Importo base oltre 30 Km			10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00	10.845,00

[Handwritten signatures and initials]

FUA 2008 allegati

pagina 18 di pagine 18 degli allegati

ALLEGATO 17
Fondo unico di amministrazione
2008
distribuzione delle somme disponibili

art.	voci	importo al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	% degli oneri a carico del datore di lavoro	importo al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	importo lordo residuo
2	stanziamento in bilancio			107.792.904,00	
3	art. 4, comma 11, legge 13.3.2008, n. 45			10.000.000,00	117.792.904,00
3	art. 4, comma 11, legge 13.3.2008, n. 45 (quota I.T.E. "Vallauri")			10.249,00	117.782.655,00
4	indennità di amministrazione	7.382.257,55	38,38	10.215.568,00	107.567.087,00
5	percorsi formativi	11.101.589,10	38,38	15.362.379,00	92.204.708,00
6	Fondo Agenzia Industrie Difesa			4.646.998,00	87.557.710,00
7	posizioni organizzative	2.074.159,01	32,70	2.752.409,00	84.805.301,00
8 e 11	particolari posizioni di lavoro	3.466.465,71	32,70	4.600.000,00	80.205.301,00
9 e 11	quota aggiuntiva del FUS per turnazioni	6.480.783,72	32,70	8.600.000,00	71.605.301,00
10 e 11	quota aggiuntiva del FUS per reperibilità	2.788.244,16	32,70	3.700.000,00	67.905.301,00
12	fondo unico di sede 2008	51.172.042,95	32,70	67.905.301,00	0,00

Fondo unico di sede
2008
distribuzione delle somme disponibili

art.	VOCI	Importi	numero del dipendenti	quota media pro capite
12	importi al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro	67.905.301,00	32.751	2.073,38
12	importi al netto degli oneri a carico del datore di lavoro	51.172.042,95	32.751	1.562,46

Ministero della Difesa - allegati all'Accordo sul FUA 2008

[Handwritten signatures and initials]

DICHIARAZIONE CONGIUNTA FUA 2008

pagina 1 di pagine 1

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, a rettifica dell'errore materiale di cui all'art. 12, comma 5, dell'Ipotesi di Accordo per la Distribuzione del Fondo Unico di Amministrazione - anno 2008, siglata in data 25 giugno 2008, concordano la sostituzione del citato comma 5:

5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 3.

Con il seguente comma:

5. La contrattazione locale può individuare ulteriori e/o diversi criteri per la corresponsione del FUS, anche in deroga a quanto indicato al precedente comma 4.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
Dir. Gen. Dr. Carlo Lucidi

.....*Lucidi*.....

C.G.I.L. F.P. Difesa*Marino*.....

C.I.S.L. F.P.S. Difesa*...*.....

U.I.L. P.A. Difesa*...*.....

F.L.P. - Difesa*...*.....

CONF. SAL./UNSA SIAB*...*.....

R.d.B. - P.I.

Roma, 25.6.08.....